

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

*Dott. **Gianluca Dan***

IRPEF

MODIFICA ART. 11, C. 1 TUIR DAL 1/1/2025 A REGIME



Scaglione di reddito	2023	2024	2025
fino a 15.000	23%	23%	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%		
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	35%	35%
oltre 50.000	43%	43%	43%

Aumenta la detrazione da lavoro dipendente per redditi non superiori a 15.000€ da 1.880€ a **1.995€** (art. 13, c. 1, lett. a) Tuir) + nuova detrazione per redditi da 20K a 40K per **riduzione cuneo fiscale**

IRPEF

RIDUZIONE CUNEO FISCALE – SOMMA INTEGRATIVA

ai titolari di reddito di **lavoro dipendente** (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo **non superiore a € 20.000** viene riconosciuta una somma che **non concorre alla formazione del reddito**, pari all'importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

Reddito lavoro dipendente	Somma no tax
Fino a 8.500	7,1%
Oltre 8.500 e fino a 15.000	5,3%
Oltre 15.000 e fino a 20.000	4,8%

Per determinare la percentuale applicabile il reddito di lav. dipendente va **rapportato** ad intero anno, è comprensivo della **quota esente degli impatriati** e al netto del reddito dell'abitazione principale.

IRPEF

RIDUZIONE CUNEO FISCALE – ULTERIORE DETRAZIONE

ai titolari di reddito di **lavoro dipendente** (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo **superiore a € 20.000 ma non a € 40.000** viene riconosciuta una detrazione rapportata al periodo di lavoro, variabile:

Reddito complessivo	Somma no tax
Oltre 20.000 fino a 32.000	1.000
Oltre 32.000 e fino a 40.000	$1.000 \times [(40.000 - y \text{ complessivo}) / 8.000]$

Per determinare la percentuale applicabile il reddito di lav. dipendente va **rapportato** ad intero anno, è comprensivo della **quota esente degli impatriati** e al netto del reddito dell'abitazione principale.

IRPEF

RIDUZIONE CUNEO FISCALE

La **somma integrativa** e l'ulteriore **detrazione** sono riconosciuti in via **automatica** dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse

Qualora in sede di conguaglio si rilevino **non spettanti** provvedono al **recupero** del relativo importo.

Se l'importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in **10 rate** di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta **compensano** il credito maturato per effetto del riconoscimento della **somma integrativa** mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97 (nel modello F24).

MODIFICA DETRAZIONI

RIDOTTE DAL 1/1/2025 LE DETRAZIONI EX ART. 12 TUIR CON SPECIFICO RIFERIMENTO:

- 1) **ALL'ETÀ DEI FIGLI A CARICO**
- 2) **AGLI ALTRI FAMILIARI** A CARICO DIVERSI DAL CONIUGE (NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO E DAI FIGLI)
- 3) AI CITTADINI **EXTRACOMUNITARI** RESIDENTI CON FAMILIARI ALL'ESTERO

1) le detrazioni IRPEF **spettano** per:

- ✓ i figli di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni, non disabili;**
- ✓ ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992.

2) le detrazioni IRPEF per gli **altri familiari** spettano **solo** per ciascun **ascendente** che **conviva** con il contribuente

3) le detrazioni IRPEF per familiari fiscalmente a carico **non spettano** più:

- ai contribuenti che **non** sono **cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai **familiari residenti all'estero**

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli **oneri** e le **spese** per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in **detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando** l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il **coefficiente** indicato nel comma 3 in corrispondenza del **numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. **L'importo base** di cui al comma 1 è pari a:

- a) **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro**;
- b) **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a 100.000 euro**.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- a) **0,50**, se nel nucleo familiare **non** sono presenti **figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- b) **0,70**, se nel nucleo familiare è presente **un figlio**, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- c) **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti **due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- d) **1**, se nel nucleo familiare sono presenti **più di due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, o almeno **un figlio con disabilità** accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2.

....

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

4. Sono **escluse** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

- a) le **spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le somme investite nelle **start-up innovative**, detraibili...
- c) le somme investite nelle **piccole e medie imprese innovative**, detraibili...

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui **detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno**. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024**, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.

6. Ai fini del presente articolo il **reddito complessivo** è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.».

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Spese/oneri **esclusi**:

- ✓ **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- ✓ **spese investite in start-up innovative**, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- ✓ **spese investite in PMI innovative**, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- ✓ **interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari** per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale **contratti fino al 31.12.2024**;
- ✓ **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, **relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024** (premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo);
- ✓ **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o **altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024**.

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Reddito complessivo	N° figli a carico	Importo massimo spesa detraibile	
Oltre 75K ma non 100K	0	14.000 x 0,50	7.000
	1	14.000 x 0,70	9.800
	2	14.000 x 0,85	11.900
	3 o più/disabile	14.000 x 1	14.000

Reddito complessivo	N° figli a carico	Importo massimo spesa detraibile	
Oltre 100K	0	8.000 x 0,50	4.000
	1	8.000 x 0,70	5.600
	2	8.000 x 0,85	6.800
	3 o più/disabile	8.000 x 1	8.000

Ad esempio, un contribuente con 90mila euro di reddito e un figlio fiscalmente a carico potrà calcolare le detrazioni Irpef spettanti su un ammontare massimo di oneri e spese pari a 9.800 euro annui. Se ne sostiene 10.000 perde parte della detrazione...

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Relazione illustrativa

ricorda che la detrazione per oneri ex art. 15 Tuir è altresì soggetta ad una **riduzione proporzionale** per i redditi **oltre i 120.000 euro**.

L'art. 15, c. 3-bis Tuir prevede che la detrazione spetta

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ad esempio per un reddito di 140.000 euro e una spesa di 1.000 euro, l'importo riproporzionato detraibile è 833 euro $\{1.000 \times [(240.000 - 140.000) : 120.000]\}$.

DETRAZIONI EDILIZIE

Recupero patrimonio edilizio – Art. 16-bis TUIR

Detrazione in **10 anni**

spese sostenute nel 2025 detrazione:

- **50% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **36% per gli altri immobili**
- **limite spesa 96.000**

spese sostenute nel 2026/2027 detrazione:

- **36% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **30% per gli altri immobili**
- **limite spesa 96.000**

Abitazione principale?

Art. 10, c. 3-bis Tuir:
«quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente»

E le pertinenze?

DETRAZIONI EDILIZIE

Riqualificazione energetica (**ecobonus**) / Riduzione rischio sismico (**sismabonus**)

Detrazione in **10 anni**

spese sostenute nel 2025 detrazione:

- **50% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **36% per gli altri immobili**

spese sostenute nel 2026/2027 detrazione:

- **36% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **30% per gli altri immobili**

Dal 1.1.2025 **no detrazione** per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie alimentate a combustibili fossili (gas metano)**

DETRAZIONI EDILIZIE

Riqualificazione energetica (**ecobonus**) / Riduzione rischio sismico (**sismabonus**)

Ristrutturazione
ordinaria, ecobonus
o **sismabonus???**

Tutti gli sconti fiscali nel 2025 vengono allineati a due livelli: 50% per le abitazioni principali e il 36% per le seconde case.
Con il bonus **ristrutturazioni** ordinario, l'**ecobonus** e per il **sismabonus** si ha la stessa percentuale di detrazione.
Eco/sisma hanno però una serie di **adempimenti** che il bonus casa ordinario non ha!

Per il 50% base basta avere la **fattura** e fare il **bonifico parlante**. Negli altri sconti serve la **comunicazione all'Enea**, da effettuare a pena di decadenza entro 90 giorni dalla fine lavori, o come la **compilazione dell'allegato B**, cioè l'asseverazione di miglioramento della sicurezza sismica, che attesti l'efficacia dell'intervento di messa in sicurezza.
Il **bonus ordinario riduce** gli oneri burocratici e le possibilità di contestazioni (la mancanza di comunicazione Enea non comporta la decadenza dalle detrazioni – RM 46/E/2019).

DETRAZIONI EDILIZIE

Ex 110% - **SUPERBONUS** ART. 119 DL 34/2020

Spese 2025 detrazione in **10 anni**

detrazione al 65% per spese sostenute nel 2025 spetta **solamente** per gli interventi per i quali, **alla data del 15.10.2024** risulta:

- **presentata la CILA;**
- **adottata la delibera assembleare e presentata la CILA,** per i condomini;
- **presentata richiesta del titolo abilitativo,** in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio;

Spese 2023 (90% o 110%)
detrazione in **10 anni**

presentazione della **dichiarazione integrativa** entro il termine di presentazione di quella per il 2024 con (eventuale) versamento delle imposte senza sanzioni e interessi

DETRAZIONI EDILIZIE

Barriere architettoniche – 75%

Invariato fino al 31/12/2025

IL DL 212/2023, per le spese sostenute **dal 30.12.2023** ha:

- limitato la detrazione solo agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto **scale, rampe, ascensori servoscala e piattaforme elevatrici**

Bonus mobili – 50%

Per le spese **2025**: limite a **5.000€** (5.000€ nel 2024 e 8.000 € nel 2023) per lavori di intervento edilizio iniziati **dal 1/1/2024**


Bonus verde – 36%

Per le spese **2024**: limite a **5.000€**
Per le spese **2025**: **non previsto dalla LdB**

L'effetto delle modifiche

Come cambia con la manovra il livello di agevolazione per 12 lavori di ristrutturazione tra il 2024 e il 2025*

PRIMA CASA SECONDA CASA



(*) Per i diversi lavori vanno rispettate le condizioni previste dai singoli sconti. Ad esempio, per l'ecobonus andrà inviata una comunicazione all'Enea mentre il bonus mobili dovrà essere agganciato a un lavoro di ristrutturazione. (**) Pompa di calore + caldaia

DETRAZIONI EDILIZIE

Contributo elettrodomestici

Per l'anno **2025**

Contributo per l'acquisto di elettrodomestici se:

- ✓ è ad **elevata efficienza energetica** (non inferiore alla nuova classe B)
- ✓ **smaltimento** di un elettrodomestico obsoleto

Spetta per un solo acquisto in misura pari al:

- ✓ **30% del costo** del nuovo elettrodomestico
- ✓ **non superiore a 100€** (200€ se nel nucleo familiare ISEE inferiore a 25.000 euro annui)

Apposito **DM** per regolamentare il contributo

DETRAZIONI SCUOLA

Detrazione spese di istruzione

Dal 1/1/2025

Elevato a **1.000 euro** (dagli 800) il limite delle spese detraibili al 19% per la frequenza di scuole **dell'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della scuola **secondaria** di secondo grado (asili, medie e superiori).

Spese mantenimento cani guida

Elevato a **1.100 euro** (da 1.000) il limite delle spese detraibili al 19% per il mantenimento dei **cani guida dei non vedenti**.

FORFETARI

Per l'anno **2025**

Elevato **da 30.000 euro a 35.000 euro**, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.
Soglia da verificare sull'anno precedente

Cessazione rapporto lav. dip.

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Sconto contributi

Vedi slide successiva

RIDUZIONE 50% CONTRIBUTI

I lavoratori che si iscrivono **per la prima volta nel 2025** alle Gestioni INPS degli **artigiani** e dei **commercianti** possono fruire di una **riduzione contributiva del 50%**, previa comunicazione all'INPS.

Tale misura è fruibile da:

- ✓ **imprenditori individuali** (anche **forfetari**) o **soci** di società;
- ✓ **collaboratori familiari** dei soggetti sopra indicati.

Requisiti:

- ✓ riduzione fruibile per **36 mesi**, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025;
- ✓ **alternativa** rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquote.

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RM SEZ. X, RT SEZIONE VII

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
	RM20	,00	,00	,00	,00		
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

SEZIONE VII Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	3	4	5	6	7
	RT105	,00	,00	,00	,00		
	RT106	,00	,00	,00	,00		

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RT SEZIONE VII


SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
	RT106	,00	,00	,00	,00		

Redditi
PF/2024

*Nei righe RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del **1° gennaio 2023** per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il **15 novembre 2023** ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001.*

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RT SEZIONE VII




OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RT DEL MOD. REDDITI

*CM 1/2023: Come chiarito nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfegionate** con il **versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva** ovvero, in caso di pagamento rateale, con il **versamento della prima rata**. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR.*

*Pertanto si ritiene **che l'omessa indicazione nel modello Unico** dei dati relativi costituisce una **violazione formale**, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di **euro 258 250** fino ad un massimo di euro ~~2.065~~-2.000). **In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.***

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RT SEZIONE VII



Il **30 novembre 2024** è scaduto il termine per il **versamento** dell'imposta sostitutiva **del 16%** per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni posseduti al **1° gennaio 2024**

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

Legge di Bilancio 2025

introduce a **REGIME** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle **partecipazioni, negoziate e non negoziate**, e dei terreni **edificabili** e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:

- le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal **1° gennaio** di ciascun anno,
- a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva.

Analogamente:

entro il **30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possono optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata) per la rivalutazione dei **terreni** edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

18% + perizia

CIN NEI DICHIARATIVI/CU

Obbligo di indicazione del **CIN**

Il **CIN** (codice identificativo nazionale) va indicato nel **quadro RB** del **modello Redditi/730/CU**

CIN attribuito alle:

- ✓ unità immobiliari ad uso abitativo destinate **alla locazione per fini turistici**
- ✓ immobili destinati alle **locazioni brevi**
- ✓ strutture **turistico-ricettive** alberghiere ed extra alberghiere.

deve essere indicato anche nella **comunicazione dei dati**, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, dei **contratti di locazione** breve stipulati dai soggetti esercenti attività di **intermediazione immobiliare**

FRINGE BENEFIT

Per i periodi d'imposta **2025/2026/2027** la soglia di esenzione dei **fringe benefit** ex art. 51, c. 3 Tuir (limite di € 258,23) del valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti/assimilati viene elevato a:

- ✓ € **1.000** per la generalità dei dip./co.co.co, e
- ✓ € **2.000** per i dip./co.co.co. con **figli fiscalmente** a carico

*nonché le somme **erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa...***

Il limite maggiorato si applica se il lavoratore dipendente **dichiara al datore di lavoro** di avervi diritto, indicando il **codice fiscale dei figli**.

FRINGE BENEFIT

Misure per la riduzione dei sussidi ambientali dannosi **autoveicoli**

Per i contratti stipulati **dal 1.1.2025**

Esempi di variazione del valore di benefit e coefficienti fiscali per gli stessi modelli assegnati nel 2024 o nel 2025. Tra parentesi i coefficienti fiscali

MODELLO DI AUTOVETTURA	AUTO ASSEGNATA NEL 2024	AUTO ASSEGNATA NEL 2025
Alfa Romeo Junior elettrica	1.629,75 € (25%)	651,90 € (10%)
Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In (PHEV)	2.490,38 € (25%)	1.992,30 € (20%)
Alfa Romeo Tonale Ibrido-Benzina (MHEV)	2.919,15 € (30%)	4.865,25 € (50%)
Alfa Romeo Stelvio 2.2 TD 210 cv	7.272,90 € (60%)	6.060,75 € (50%)

modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di **autoveicoli**, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al **50% dell'importo** corrispondente ad una **percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**

percentuale ridotta al **10%** nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**

percentuale ridotta al **20%** per i veicoli **elettrici ibridi plug-in**

PREMI DI RISULTATO

Proroga per il **2025/2026 e 2027** della riduzione dell'aliquota dal **10 al 5%** applicabile ai **premi** e alle somme erogati (già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023/2024) concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (**premi di risultato** e forme di **partecipazione** agli utili d'impresa)

imposta sostitutiva irpef e addizionali del **5%** sui:

- **premi di risultato** la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza o innovazione
- somme erogate sotto forma di **partecipazione** agli utili dell'impresa disciplinati dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale
 - ✓ nel limite di € **3.000** (4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro)
 - ✓ per i lavoratori dipendenti (esclusi i co.co.co.) con un **reddito di lavoro dipendente**, nell'anno precedente, **non superiore a € 80.000**

FABBRICATI LOCATI AI DIPENDENTI

Introdotta un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori **dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025**.

Esenzione per i primi **2 anni** a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di **5.000 euro annui**, delle somme **erogate direttamente** dai datori di lavoro, o **rimborsate** da essi ai lavoratori, per il pagamento dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.

Si applica ai:

- 1) titolari di reddito di lavoro dipendente **non superiore a 35.000 euro** nell'anno precedente alla data di assunzione
- 2) che abbiano **trasferito la residenza** nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia **distante più di 100 km** dal Comune di precedente residenza

TASSAZIONE SOSTITUTIVA MANCE

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori **a titolo di liberalità (mance)**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **riversate ai lavoratori**, costituiscono **redditi di lavoro dipendente** e, **salva** espressa **rinuncia scritta** del prestatore di lavoro, sono soggette a **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del **5%**, **entro il limite del 30%** (era 25% nel 2024) **del reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono **escluse** dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei **contributi** di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e **non** sono **comutate** ai fini del calcolo del **trattamento di fine rapporto**.

Solo per i lavoratori del **settore privato** titolari di reddito di lavoro dipendente dell'esercizio precedente di importo **non superiore a euro 75.000** (era 50.000 nel 2024).

L'imposta è trattenuta dal **sostituto di imposta**.

DETAZZAZIONE STRAORDINARI

Per il periodo **dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025**, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del **turismo**, ivi inclusi gli **stabilimenti termali**, viene previsto un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento viene riconosciuto dal **sostituto d'imposta** (recupera il credito mediante compensazione e lo certifica nella CU):

- ✓ ai dipendenti del settore privato titolari di **reddito da lavoro dipendente** di importo non superiore a **40 mila euro** nel periodo d'imposta **2024**
- ✓ su **richiesta** del lavoratore stesso

IMPOSTA SOSTITUTIVA STRAORDINARI

Infermieri

Imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del **5% sui compensi** per lavoro **straordinario** (art. 47 CCNL) erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN

Compensi erogati nel **2025** (non si applica se sono compensi del 2024 pagati nel 2025)

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Retribuzioni convenzionali con rientro settimanale

Norma di carattere interpretativo con la quale si conferma che **l'art. 51, c. 8-bis) del Tuir** (determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente) si applica anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, **soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.**

CRIPTO ATTIVITA'

Aumento dell'imposta sostitutiva **dal 26% al 33%** (si ventilava un **42%**) applicabile alle plusvalenze / altri proventi realizzati **dall'1.1.2026** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto attività **non inferiori complessivamente a 2.000€ nel periodo d'imposta.**

2025 al 26% (senza franchigia dei 2.000 euro)

Dal 2025 sicuramente al 26% ma per il **2023/2024?** (art. 1, c. 23)

Quindi se faccio una plusvalenza di 1 euro devo presentare la dichiarazione?

la **riportabilità** negli anni successivi (non oltre il quarto) **dell'eccedenza di minusvalenze** rispetto alle plusvalenze è estesa all'intero ammontare della stessa
(prima solo per gli importi superiori a € 2.000)

CRIPTO ATTIVITA'

Bussole

Criptovalute, come sono tassate in Europa? In Italia una chance dalla rivalutazione

Nel 2026 in Italia l'imposta salirà al 33% ma c'è la possibilità di rivalutare con imposta sostitutiva al 18%

Servizio di Antonio Tomassini e Alessandro Martinelli

☰ 🔍 24+

PAESE	MINIMUM
Austria	27,5% sui capital gain
Belgio	0%
Bulgaria	10%
Croazia	● 12% ● 0% se gli asset sono detenuti per più di due anni
Cipro	0 - 35% a seconda del reddito e della frequenza delle operazioni
Danimarca	37-52%
Estonia	20%
Finlandia	● 30% - 34% ● 0% per le plusvalenze sotto i 1.000 €
Francia	30%
Germania	● 0 - 45% a seconda del reddito ● Esenzione sino a 600 euro ● Oltre 1 anno, esenti
Grecia	15% (a partire dal 2025)
Irlanda	33%
Italia	● 26% (33% a partire dal 2026) ● No franchigia
Lettonia	20%
Lituania	15%
Lussemburgo	0%
Malta	0%
Paesi Bassi	36%
Polonia	19%
Portogallo	● 28% ● 0% se gli asset sono detenuti per almeno un anno
Repubblica Ceca	● 15% per i redditi fino a 70 mila € ● 23% per i redditi oltre i 70 mila €
Romania	10% se l'imposta è superiore a 121 €
Slovacchia	● 19% per i redditi fino a 35 mila € ● 25% per i redditi oltre i 35 mila € ● 7% se detenute da più di 1 anno
Svizzera	0% sulle plusvalenze
Slovenia	Fino al 19% a seconda dei profitti e del periodo di detenzione
Spagna	19 - 26% a seconda del reddito
Svezia	30%
Ungheria	15%

Nota: Le aliquote si riferiscono a investitori persone fisiche che agiscono nella sfera privata (non professionale)
Creato con Datawrapper

AFFRANCAMENTO CRIPTO ATTIVITA'

Rideterminazione del costo fiscale per **ciascuna** cripto attività posseduta al **1.1.2025**

Valore normale ex art. 9 Tuir

Assoggettato ad imposta sostitutiva del 18%

L'imposta sostitutiva:

- va versata entro il **30.11.2025**
- può essere **rateizzata** fino a un massimo di **3 rate annuali** di pari importo, a partire **dal 30.11.2025** (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** del **3%** annuo).

CM 30/2023 possono essere affrancate le sole cripto attività per le quali **non sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale**

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Modificato l'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di **agevolazioni "prima casa"** prevedendo che il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al **2%**) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto **entro 2 anni** dal nuovo acquisto (prima 1 anno).

Se entro il nuovo termine di 2 anni la "vecchia prima casa" non viene venduta, **decadono** le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Riproposta la normativa 2016/2023

Le **società commerciali** possono **assegnare** o **cedere** in modo agevolato ai soci **beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività.

Soci al 30 settembre 2024 o iscrizione nel **libro soci** entro 31 gennaio 2025 in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2024.

Assegnazione/cessione da effettuare **entro il 30 settembre 2025**

Imposta sostitutiva **dell'8%** della **plusvalenza**, con possibilità di prendere a riferimento il **valore catastale rivalutato** dell'immobile anziché il valore normale (tassazione del **10,5%** per le società **non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti: 2022-2024**) da versare:

- ✓ **60%** al **30 settembre 2025**
- ✓ **40%** entro il **30 novembre 2025**.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Riproposta la normativa 2016/2023

Se per effetto dell'assegnazione la società annulla **riserve in sospensione d'imposta**, l'imposta sostitutiva è del **13%**.

Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano **l'imposta di registro dimezzata** e le imposte **ipocatastali in misura fissa**.

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto **esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività che, entro il 30 settembre 2025, si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE BENI IMPRESA INDIVIDUALE

Riproposta la normativa 2016/2023

Le disposizioni concernenti la c.d. **estromissione dei beni di imprese individuali** – ossia la possibilità di escludere **beni immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024**, poste in essere dal **1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025**.

Effetto dal **1° gennaio 2025**

Sostitutiva **dell'8%** da versare:

- ✓ **60%** entro il **30 novembre 2025** e
- ✓ restante **40%** entro il **30 giugno 2026**.

Anche nell'estromissione si può applicare il valore **catastale**.

Forfettari non rileva!

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

DAL 2025 AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

LA **NON IMPONIBILITÀ / DEDUCIBILITÀ** DELLE SPESE DI SEGUITO ELENCAE È **CONDIZIONATA AL PAGAMENTO CON MODALITÀ TRACCIATE** (BONIFICO BANCARIO / POSTALE, CARTE DI DEBITO, CREDITO E PREPAGATE, ASSEGNI):

- ✓ **RIMBORSO SPESE TRASFERTE / MISSIONI** FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE, QUALI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 21/92, DI **LAVORATORI DIPENDENTI** (EX ART. 51, COMMA 5, TUIR);
- ✓ **PRESTAZIONI ALBERGHIERE / SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI / BEVANDE / VIAGGI E TRASPORTO** MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 21/92, **ADDEBITATE ANALITICAMENTE** AL CLIENTE, NONCHÉ **RIMBORSO ANALITICO** DELLE MEDESIME SPESE SOSTENUTE PER LE **TRASFERTE DEI DIPENDENTI** OVVERO **CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI** (EX ART. 54, COMMA 6-TER, TUIR);
- ✓ **VITTO / ALLOGGIO**, NONCHÉ **RIMBORSO ANALITICO** SPESE DI **VIAGGIO E TRASPORTO** MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 21/92, SOSTENUTE PER LE **TRASFERTE DEI DIPENDENTI** OVVERO **CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI** (EX ART. 95, COMMA 3-BIS, TUIR);
- ✓ **SPESE DI RAPPRESENTANZA** (EX ART. 108, COMMA 2, TUIR).

Quindi Taxi e NCC

Attenzione all'imponibilità in capo ai dipendenti

COLLEGAMENTO POS/CORRISPETTIVI

DAL 1.1.2026

Gli strumenti che consentono la **memorizzazione** e **trasmissione** telematica dei **corrispettivi** devono essere integrati con il processo di **pagamento elettronico**

Registro di cassa + pos

Integrazione dell'art. 11, c, 2-quinquies e 5 D.Lgs. n. 471/97 con specifiche **sanzioni**:

- ✓ **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico
- ✓ **da € 1.000 a € 4.000** in caso di **mancato collegamento del RT** agli strumenti di pagamento elettronico

PROROGA SUPER DEDUZIONE ASSUNZIONI

DLGS 30.12.2023, N. **216** ART. 4 MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI

Proroga al 2025/2026 e 2027 della super deduzione del costo relativo al personale **neo assunto a tempo indeterminato** viene incrementato ai fini fiscali **del 20%**, a condizione che il **numero** dei dipendenti a **tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (da aggiornate con le nuove date) sia **superiore** al numero dei dipendenti a tempo indeterminato **mediamente occupato** del periodo d'imposta precedente

l'incremento occupazionale va determinato considerando il numero dei dipendenti **al netto** delle **diminuzioni occupazionali** verificatesi in **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

il beneficio non può essere riconosciuto se il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, **risulti inferiore o pari** al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 (da aggiornate con le nuove date)

PROROGA SUPER DEDUZIONE ASSUNZIONI

DLGS 30.12.2023, N. **216** ART. 4 MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI

La maggiorazione è applicata al **minor** importo tra il **costo effettivo** relativo ai nuovi assunti e **l'incremento complessivo** del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31/12/2023 (da aggiornate con le nuove date)

Per i **lavoratori** assunti **meritevoli di particolare tutela**, il costo rilevante potrà essere incrementato, mediante **moltiplicazione** per coefficienti di maggiorazione stabiliti dal **Decreto MEF 25.6.2024**; tale maggiorazione **non potrà** essere **superiore al 10%** del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto:

- ✓ per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
- ✓ per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.

CM 20.1.2025, n. **1/E**

IRES PREMIALE

Solo per il 2025

Riduzione aliquota Ires del 4% (dal 24 al 20%)

Condizioni

- 1) destinazione ad una specifica **riserva** di una quota minima **dell'80%** degli utili dell'esercizio 2024
- 2) Investimento per un importo almeno pari al **30%** della quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) e comunque non inferiore al **24%** dell'utile 2023 nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi **beni strumentali 4.0 e 5.0**;
- 3) effettuazione di **nuove assunzioni di dipendenti** a tempo indeterminato, con incremento occupazionale pari almeno **all'1%** rispetto al 2024.

Apposito DM

Acconto 2026 senza agevolazione

Inoltre:

- il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non deve diminuire** rispetto alla media 2024-2022;
- l'impresa **non** deve aver fatto ricorso alla **CIG** nel 2024-2025.

IRES PREMIALE

Solo per il 2025

Riduzione aliquota Ires del 4% (dal 24 al 20%)

Non spetta alle società:

- in **liquidazione** ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi **forfetari**
- quelle in **perdita nel 2024?**

Apposito **DM**

CPB !

Si **decade**:

- ✓ per la **distribuzione** entro il **secondo** esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 della **quota di utile accantonata** nella riserva
- ✓ per la **dismissione**, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il **quinto periodo** d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento

IRES PREMIALE

Solo per il 2025

Riduzione aliquota Ires del 4% (dal 24 al 20%)

Spetta anche alle società in:

- **consolidato nazionale/mondiale**: l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione
- **trasparenza fiscale** di cui all'art. 115 Tuir: l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili
- **enti non commerciali** e gli altri soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) Tuir possono fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa

Apposito **DM**

ACC.TI ONERI STOCK OPTION

Nuovo c. 6-bis art. 95 Tuir

la **deduzione** fiscale dell'onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell'effettiva **assegnazione** degli strumenti finanziari (quindi coincide con la tassazione Irpef per il percettore)

La Relazione illustrativa alla LdB 2025, per ragioni di **coerenza sistematica** afferma che si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i **principi contabili nazionali** e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11

INVESTIMENTI 4.0

Tetto di spesa

Per gli investimenti 4.0 del **2025** o entro il **30/6/2026** se prenotati (investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della L. 232/2016) è riconosciuto nel limite di spesa di **2.200 milioni di euro**.

Il credito d'imposta è previsto nella misura del:

- **20%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- **10%** per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- **5%** per investimenti tra 10 e 20 milioni.

- **Invio di apposita comunicazione**
- **Ordine cronologico di presentazione delle domande**

Abrogato per il 2025 il credito imposta beni **immateriali 4.0**

Credito imposta "**Transizione 5.0**" prevista un'aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni del 35% invece del 15% (35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici); eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno"

ORGANI DI CONTROLLO/CONTRIBUTI

Gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire, delle società, enti, organismi e Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un **contributo di entità significativa** a carico dello Stato, provvedono:

- ✓ allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare **apposite attività di verifica** finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
- ✓ a inviare al **MEF** una **relazione** contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Apposito **DPCM** (entro 90gg) dovrà definire il
contributo di entità significativa

Se c'è il revisore unico (tipico nelle Srl)?

ORGANI DI CONTROLLO/CONTRIBUTI

Comma **858**: *a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma **857** del presente articolo. Conseguentemente, tali soggetti, **a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023**, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.*

Limita la libera iniziativa d'impresa?

PEC AMMINISTRATORI

Modifica dell'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012 viene esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di **posta elettronica certificata (PEC)**, da comunicare al Registro Imprese (adempimento già in essere per le imprese individuali e le società).

CCIAA di Milano già rifiuta le iscrizioni senza pec

Amministratori esteri?

SOCIETA' DI COMODO

Art. 20 D.Lgs. 192/2024

➤ Nuovi coefficienti - Ricavi minimi - Art. 20 del D.lgs. 194/2024

PERCENTUALI	TIPOLOGIA DI BENI
1% (in luogo del 2%)	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
3% (in luogo del 6%)	Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing
2,5% (in luogo del 5%)	Immobili A/10
2% (in luogo del 4%)	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e dei due precedenti
0,5% (in luogo dell'1%)	Immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
6% (non modificato)	Navi destinate all'esercizio di attività commerciali, escluse unità di diporto
15% (non modificato)	Altre immobilizzazioni, anche in leasing

Exit strategy con l'assegnazione

➤ Nuovi coefficienti - Reddito minimo - Art. 20 del D.lgs. 194/2024

PERCENTUALI	TIPOLOGIA DI BENI
0,75% (in luogo dell'1,5%)	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
2,38% (in luogo del 4,75%)	Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing
2% (in luogo del 4%)	Immobili A/10
1,5% (in luogo del 3%)	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e dei due precedenti
0,45% (in luogo del 0,9%)	Immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
4,75% (non modificato)	Navi destinate all'esercizio di attività commerciali, escluse unità di diporto
12% (non modificato)	Altre immobilizzazioni, anche in leasing

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Art. 3, c. 6 DL 27.12.2024, n. **202**

- ✓ **prorogato** al 31.03.2025 il divieto di emissione della **fattura elettronica** da parte degli **operatori sanitari**

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

assicurazioni imprese per **rischi catastrofali** ex Legge di Bilancio 2024 – L. 30.12.2023, n. 213

Istituito l'**obbligo**, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare, entro il 31 marzo 2025** (invece del 31.12.2024) contratti assicurativi a copertura dei **danni causati** da eventi quali i **sismi**, le **alluvioni**, le **frane**, le **inondazioni** e le **esondazioni**

Beni **interessati**: sono quelli riferiti alle **seguenti voci dell'art. 2424 CC**:

B-II, n. 1: **terreni e fabbricati**

B-II, n. 2: **impianti e macchinari**

B-II, n. 3: **attrezzature industriali e commerciali**

*c. 106: L'obbligo di cui al comma 101 **non si applica** alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da **abuso edilizio** o costruiti in **carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione*

Forse 30.4.2025

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

assicurazioni imprese per rischi catastrofali

Il ctr. di assicurazione (anche coassicurazione) può prevedere eventuali **scoperti/franchigie** di **non oltre il 15%** del valore dei beni assicurati e deve prevedere l'applicazione di **premi proporzionali** al rischio

l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche (no altre sanzioni) anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

- *C. 107: Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000***

NUOVO TERMINE PER AVVISI BONARI

IL DLGS. 5.8.2024 N. 108 HA PORTATO **DA 30 A 60 GIORNI IL TERMINE** ENTRO CUI È POSSIBILE **DEFINIRE** LE COMUNICAZIONI BONARIE, SIA PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE SIA PER IL CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE.

**IL NUOVO TERMINE DEI 60 GIORNI OPERA
PER LE COMUNICAZIONI BONARIE ELABORATE DALL'1.1.2025.**

NUOVE SANZIONI

DAL **1.9.2024** SI APPLICANO LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI AI SENSI DEL DLGS. 14.6.2024 N. 87

NUOVA FORMULAZIONE DEGLI **ARTT. 10 BIS E 10 TER** SUGLI **OMESSI VERSAMENTI** (DLGS 74/2000) ATTRIBUISCE PARTICOLARE RILEVANZA AGLI **AVVISI BONARI**, ATTESO CHE L'AVVIO DELLA RELATIVA **RATEAZIONE** È DI PER SÉ SUFFICIENTE PER **“EVITARE” IL REATO**.

PROPRIO PER TALE RAGIONE, IL LEGISLATORE, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA ALL'ARTICOLO **3 BIS** DEL DLGS 462/1997, HA PREVISTO CHE GLI **ESITI** DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO VENGANO COMUNICATI, RISPETTIVAMENTE, AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AL CONTRIBUENTE **ENTRO IL 30 SETTEMBRE** DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE.

COSÌ È POSSIBILE RATEIZZARE ENTRO IL 31.12

EVITANDO IL REATO !!!

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 17, comma 1 Lettera g-ter) sostituita

"Corrispettivi per cessione della clientela, incluse plusvalenze..."

TUIR – Articolo 17 Testo a fronte	
TUIR – Art. 17 (previgente)	TUIR – Art. 17 (nuova versione)
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;	«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni , società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta; »

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

- **Articolo 54** - (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
- **Articolo 54-bis** - (Plusvalenze e altri proventi)
- **Articolo 54-ter** - (Rimborsi e riaddebiti)
- **Articolo 54-quater** - (Minusvalenze)
- **Articolo 54-quinquies** - (Spese relative ai beni mobili e immobili)
- **Articolo 54-sexies** - (Spese relative a beni e elementi immateriali)
- **Articolo 54-septies** - (Altre spese)
- **Articolo 54-octies** - (Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo)

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

IL PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ

Differenza tra **tutte le somme e in valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta** e spese sostenute...



Nuova regola di **imputazione** somme percepite nel periodo d'imposta
(cassa + ritenuta sostituto d'imposta)

Nel caso in cui il compenso **non sia soggetto a ritenuta**, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di **tassazione di cassa**

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Esclusioni dal Reddito - non concorrono a formare il reddito:

- **Contributi previdenziali** a carico del soggetto che li corrisponde ex Lege (Cpa)
- **Rimborso spese** addebitate analiticamente al committente (**non deducibili**)
- **Riaddebito spese comuni** degli immobili (anche promiscui) per lo svolgimento dell'attività (**non deducibili**)

tracciabili?!?

Esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente arte o professione ex nuovo art. 54-ter

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-bis: Plusvalenze e altri proventi

*In caso di **cessione** del contratto di **locazione finanziaria** avente a oggetto **beni immobili e mobili strumentali**, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il **valore normale** del bene **al netto** del prezzo stabilito per il **riscatto** e dei **canoni** relativi alla residua durata del contratto, **attualizzati** alla data della cessione medesima, nonché, in caso di **beni immobili**, della **quota capitale dei canoni**, già maturati, **indeducibile** in quanto riferibile al **terreno**.*

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-ter: Rimborsi e Riaddebiti

b) **rimborso** delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**;

deducibili a partire dalla data in cui:

*a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli **istituti di regolazione** disciplinati dal **codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;*

*b) la **procedura esecutiva** individuale nei confronti del committente sia rimasta **infruttuosa**;*

*c) il diritto alla riscossione del corrispondente **credito** si è **prescritto**.*

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-ter: Rimborsi e Riaddebiti

b) **rimborso** delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**;

Se < 2.500 euro (comprensivo del compenso)

non rimborsate dal committente **entro 1 anno** dalla loro fatturazione **sono in ogni caso deducibili** a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-quinquies: Spese relative ai beni mobili e immobili

- ✓ **Ammortamento** come da DM 31.12.1988 ridotti al **50%** primo anno + deduzione int. **516,40**
- ✓ Deduzione **canoni** di locazione finanziaria:
 - ✓ **non inferiore a 12 anni** per gli immobili (non deducibile il **terreno al 20%**)
 - ✓ **veicoli ex art. 164**, c. 1 lett. b) periodo non inferiore al periodo di ammortamento
 - ✓ altri, periodo **non inferiore alla metà** del periodo di ammortamento



IMMOBILI ??? L. 111/2023 !!!

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

NOVITA'!

Articolo 54-quinquies: Spese relative ai beni mobili e immobili

✓ **Ammortamento** come da DM 31.12.1988 ridotti al **50%** primo anno + deduzione int. **516,40**

Quindi non entrata in funzione del bene
ma sempre **per cassa?**



Art. 102, c. 1 Tuir “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio dell’entrata in funzione del bene”.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-quinquies: Spese relative ai beni mobili e immobili

- ✓ Spese **ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria** di immobili deducibili in **quote costanti** nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei **5 successivi**
- ✓ **Spese per uso** promiscuo (diversi dai veicoli) deducibili al **50%** (anche se in leasing)
- ✓ **Immobili** utilizzati **promiscuamente** al **50% della rendita o del canone di leasing** (+ spese per servizi sempre al 50%)
- ✓ **Telefonia all'80%**

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-sexies: Spese relative a beni immateriali

AMMORTAMENTO

- ✓ diritti di utilizzazione di **opere dell'ingegno**, **brevetti** industriali, **processi**, **formule** e **informazioni** relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico deducibili in misura non superiore al **50% del costo**
- ✓ **altri** diritti di natura **pluriennale** deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal **contratto** o dalla **legge**
- ✓ costo di acquisizione della **clientela** e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale deducibili in misura non superiore a **1/5 (~~1/18~~) del costo**

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-septies: Altre spese

- ✓ Spese **alberghiere** e somministrazione alimenti e bevande **75% + 2%** compensi
- ✓ Spese **rappresentanza 1%** compensi (+oggetti d'arte, antiquariato o da collezione + beni ceduti a titolo gratuito)
- ✓ Corsi di **formazione** (+ convegni/congressi + viaggio/soggiorno) con limite di **10.000 euro**
- ✓ **5.000 euro** per spese per servizi personalizzati di **certificazione delle competenze**, orientamento, ricerca e sostegno **all'auto-imprenditorialità...**
- ✓ **Integralmente deducibili** oneri assicurativi o di solidarietà per **garanzie** contro mancato pagamento

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



Articolo 54-septies: Altre spese

✓ Comma 5:

~~*I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V.*~~

Deduzione dei contributi previdenziali obbligatori nel reddito di lavoro autonomo

In caso di **incapienza** deduzione dell'eccedenza dal reddito complessivo. Si assimila il trattamento dei redditi conseguiti dai lavoratori autonomi a quello dei redditi di lavoro dipendente (questione detrazioni).

Detrazioni fiscali per tipologia di reddito (art. 13 TUIR) o per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) commisurate al reddito complessivo: nel reddito da lavoro dipendente la detrazione si determina sulla base del reddito complessivo al netto degli oneri previdenziali obbligatori

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

✓ Ammortamenti immobili e riduzione ritenute



✓ **RIDUZIONE DELLE RITENUTE OPERATE SUI COMPENSI DEGLI ESERCENTI ARTI O PROFESSIONI CHE SI AVVALGONO IN VIA CONTINUATIVA E RILEVANTE DELL'OPERA DI DIPENDENTI O DI ALTRE TIPOLOGIE DI COLLABORATORI, AL FINE DI EVITARE L'INSORGERE DI SISTEMATICHE SITUAZIONI CREDITORIE**

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Modifica art. 67

c) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera c), secondo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;

2) alla lettera c-bis), primo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse.

Cessione quote di associazioni nel **reddito di lavoro autonomo**



In caso con tax separata ex **art. 17 lett. g-ter) Tuir**

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 17, comma 1 Lettera g-ter) sostituita

"Corrispettivi per cessione della clientela, incluse plusvalenze..."

TUIR – Art. 17 (nuova versione)

«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, **incluse le plusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in **associazioni**, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, se percepiti, **anche in più rate, nello stesso periodo di imposta;**»

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Entrata in vigore

*Fino al **31 dicembre 2024**, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), ... , introdotta dall'**articolo 5**, comma 1, lettera b), **sostenute** dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente** in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere **deducibili** dal reddito di lavoro autonomo e a **concorrere** alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle **ritenute** previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

*... la disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), in materia di **imputazione temporale dei compensi** assoggettati a **ritenuta**, ha **effetto** anche per i periodi di **imposta antecedenti** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative **dichiarazioni, validamente presentate**, risultano a **essa conformi**. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.*

*... La disposizione di cui all'articolo **54-sexies, comma 3**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto **a decorrere dal periodo di imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*